

Savigliano, 14/09/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 43/2020

CONTRATTI A TERMINE: PROROGA O RINNOVO SENZA CAUSALE

Nel periodo di emergenza sanitaria si sono susseguiti numerosi interventi che hanno inciso sulla normativa riguardante il contratto a tempo determinato: per ultimo il D.L. 104/2020, cosiddetto Decreto Agosto, che ha ulteriormente modificato le precedenti disposizioni.

ABROGAZIONE DELLA PROROGA AUTOMATICA

Il Decreto Agosto ha **abrogato completamente la norma**, introdotta dalla L. 77/2020 di conversione del Decreto Rilancio, **in base alla quale i contratti a termine e di apprendistato di primo e terzo livello dovevano essere prorogati di un periodo pari a quello di sospensione dell'attività lavorativa** in conseguenza dell'emergenza epidemiologica (si veda in merito la nostra circolare 41/2020). A partire dal 15 agosto, pertanto, tale norma non è più in vigore.

DEROGHE ALLA NORMATIVA SULL'APPOSIZIONE DELLE CAUSALI

Con il Decreto Agosto viene estesa la deroga, già prevista dal Decreto Rilancio, in merito all'obbligo di indicazione di una causale per le proroghe oltre i 12 mesi dei contratti di lavoro a termine e per i rinnovi.

In particolare, l'attuale normativa prevede, **per tutti i contratti a termine e fino al 31 dicembre 2020**, la possibilità di effettuare, **per una sola volta**, una proroga o un rinnovo, per un periodo massimo di 12 mesi, anche in assenza delle causali previste dall'art. 19, comma, 1, D.Lgs 81/2015 (esigenze temporanee ed oggettive estranee all'ordinaria attività, esigenze sostitutive di lavoratori assenti, esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria).

La durata complessiva del contratto a termine non può comunque eccedere i 24 mesi, anche quale sommatoria di più contratti intercorsi tra le medesime parti.